

Delibera di Consiglio Comunale
n. 72 del 28/11/2017

COMUNE DI TRANI
n. 350 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 31/01/2018 al 02/03/2018
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale



CITTA' DI TRANI

(Provincia di BAT)

REGOLAMENTO CONSULTA DEI GIOVANI COMUNE DI TRANI

(approvato con Delibera C.C. n...72 del 28/11/2017)

Art. 1 – Istituzione

1. E' istituita dal Comune di Trani, con deliberazione del Consiglio Comunale n°72 in data 28/11/2017, la "CONSULTA DEI GIOVANI", quale organo consultivo del Consiglio Comunale deputato al perseguimento dei fini riguardanti la condizione giovanile così come esplicitati all'art.2.

Art. 2 – Carattere e Fini

1. La CONSULTA DEI GIOVANI ha il seguente carattere e persegue i fini essenziali sotto elencati:
 - Non presenta finalità di lucro
 - rifiuta ogni forma di discriminazione e violenza.
 - Tutti i membri della Consulta operano al suo interno ispirandosi a principi del bene comune e collettivo e non seguendo finalità specifiche personali o di gruppi d' appartenenza.
 - E' strumento di conoscenza delle realtà dei giovani.
 - Promuove progetti ed iniziative inerenti i giovani.
 - Partecipa ad iniziative e progetti di associazioni, organizzazioni ed enti.
 - Promuove dibattiti, ricerche ed incontri.
 - Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero.
 - Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali.
 - Si rapporta con gruppi informali.
 - Promuove rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale.

- Si occupa di: scuola, università, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze, turismo, innovazione, impresa, lavoro e di ogni altro ambito di interesse giovanile. Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali.
- Adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo ed il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale.
- Mette in atto proposte riguardanti l'educazione alla Pace e alla Solidarietà
- Raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti.
- Sulle materie di cui ai precedenti punti, presenta le sue proposte al Consiglio Comunale e/o agli Organi ed Enti competenti.

Art. 3 – Organi

1. Sono organi della Consulta dei Giovani:

- l'Assemblea
- l'Ufficio di Presidenza composto da : Presidente, vice Presidente, 3 consiglieri di cui uno con ruolo di segretario

Art. 4 - L'Assemblea

1. Sono componenti dell'Assemblea i cittadini residenti nel Comune di Trani, (di età compresa tra i 15 e i 29 anni come sancito dagli articoli 4.1 e 4.2). La data di convocazione della prima Assemblea sarà indicata dal Sindaco.

Art. 4.1 – Rappresentanti delle scuole

1. L'Assemblea è costituita da quattro rappresentanti eletti appartenente ad ogni scuola secondaria di secondo grado della città, di tali figure almeno 2 coincidono con i rappresentanti d'istituto.
2. Nel caso in cui non dovessero pervenire i nominativi di una scuola, la stessa non sarà rappresentata all'interno della Consulta.
3. Entrano di diritto nella consulta cittadina dei giovani i rappresentanti delle consulte a vari livelli e il rappresentante del parlamento giovani li dove presente.
4. L'elezione dei referenti di ogni scuola avviene al momento dell'elezione dei rappresentanti d'istituto, dei 4 2 variano di anno in anno a seconda dei rappresentanti, 2 restano in carica 2 anni per un discorso di continuità.

Art. 4.2 – Rappresentanza sociale

1. L'Assemblea, inoltre, è costituita da un numero di giovani che rappresentino il mondo del volontariato, pertanto ne faranno parte un rappresentante per associazione che si occupa sul territorio di attività per fasce giovanili dai 15 ai 29 anni e che risponderanno all'Avviso pubblico rivolto alle associazioni di volontariato laiche e religiose.
2. I rappresentanti del mondo associativo devono avere età compresa tra i 15 e i 29 anni.
3. Di diritto fanno parte della Consulta l'Assessore alle Politiche Giovanili in qualità di Coordinatore e membro aggiunto con diritto di voto, in modo da assicurare il collegamento tra la Consulta e l'Amministrazione comunale. Altresì fanno parte della Consulta, in quanto la stessa espressione del Consiglio Comunale, con diritto di voto, due rappresentanti del Consiglio Comunale, uno di maggioranza ed uno di opposizione.
4. Possono far parte dell'Assemblea, anche quei giovani che non appartenendo a nessuna realtà precedentemente indicata, vogliono mettersi a servizio della comunità. Per entrare a farne parte dovranno manifestare interesse.

Elezioni

1. Costituita l'Assemblea, la stessa procederà ad eleggere il presidente, il vice presidente e i 3 consiglieri che formeranno l'ufficio di presidenza.
2. L'Assemblea si riunirà almeno tre volte l'anno o ogni qualvolta che il Presidente della consulta o l'Assessore alle Politiche Giovanili lo riterranno necessario per discutere o deliberare su questioni riguardanti il mondo giovanile.

Art. 5 - Cessazione dalla carica di Rappresentante della Consulta

1. Il rappresentante della Consulta cessa dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. Il rappresentante che non intervenga, per tre volte anche non consecutive, senza giustificato motivo, alle sedute della Consulta è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione dell'Assemblea. Il Presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal rappresentante interessato, che può avvenire d'ufficio ovvero su impulso di un qualsiasi rappresentante, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il rappresentante ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, l'Assemblea esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del rappresentante interessato.
3. Le dimissioni dalla carica di rappresentante devono essere presentate per iscritto e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. In caso di dimissioni di un rappresentante della Consulta viene surrogato dal primo dei non eletti.

4. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per i casi di impedimenti, incompatibilità o incapacità alla carica di rappresentante.
5. A seguito di decadenza pronunciata dall'Assemblea, oppure di dimissioni, subentra un suo sostituto nominato dalla realtà di riferimento.

Art. 6 - Il Presidente, Vicepresidente e Segretario.

1. Il Presidente rappresenta la Consulta dei giovani; è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno della Consulta; convoca, presiede e coordina le adunanze; cura la programmazione dell'attività della Consulta e il calendario delle sue riunioni; partecipa, all'interno dell'Ufficio di Presidenza, alla formazione dell'ordine del giorno. Il Presidente e il Segretario vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, mediante votazione in forma palese, a maggioranza assoluta dei componenti. In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, assume le funzioni il Vicepresidente. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario, il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni.
2. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e l'Ufficio di Presidenza sono cariche elettive, l'Assessore alle Politiche Giovanili e i due consiglieri nominati dal Sindaco, faranno parte dell'Ufficio di Presidenza in forma gratuita.

Art. 7 - L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario, dai rappresentanti istituzionali di cui all'art. 6, comma 2, e da 2 membri eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, mediante votazione in forma palese, a maggioranza assoluta dei componenti. Intratterrà rapporti con gli organi istituzionali, curerà la formazione dell'ordine del giorno, coordinerà l'attività dell'Ufficio, curerà l'aspetto comunicativo/mediatico, relazionerà alla Consulta, su richiesta del Presidente, parteciperà alla stesura delle relazioni annuali.

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

1. La Consulta dei Giovani è convocata:
 - dal Presidente, di propria iniziativa;
 - dalla maggioranza dei componenti l'Assemblea;
 - altresì, in caso di convocazione straordinaria, dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili.
2. L'Assemblea è convocata non meno di tre volte l'anno secondo una programmazione trimestrale ed in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.
3. L'ordine del giorno della Consulta dei Giovani è predisposto dal Presidente di concerto con l'Ufficio di Presidenza oppure su richiesta di un terzo dei componenti della Consulta.
4. In occasione di ogni Assemblea regolarmente convocata, il Presidente dell'Assemblea richiede al Presidente della Commissione Consiliare al Diritto allo Studio e alle Politiche Giovanili la partecipazione di due componenti della suddetta Commissione, di cui uno di maggioranza e l'altro di opposizione.

5. La Consulta dei Giovani può richiedere che partecipino in forma gratuita ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o di associazioni private.

Art. 9 - Modificazioni del Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione su proposta di almeno 1/5 dei consiglieri, senza computare il sindaco e con arrotondamento di eventuali decimali all'unità superiore, nonché su proposta della Giunta Comunale mediante apposito atto deliberativo.

Art. 10 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In seconda convocazione, che deve avvenire a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti almeno la metà dei componenti l'Assemblea.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità di voti, di rinviare la votazione della deliberazione alla seduta successiva.

Art. 11 - Sede.

1. La sede della Consulta dei Giovani è il Municipio Sala Azzurra.
2. Le riunioni si devono tenere nei locali del Municipio.
3. L'utilizzo di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente.

Art. 12 - Prima riunione

1. La Consulta dei Giovani è insediata dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Giovanili.
2. In occasione della prima seduta le funzioni di Presidente, Vice Presidente e Segretario sono affidate all'Assessore alle Politiche Giovanili, fino alla nomina del Presidente, Vice Presidente e Segretario.

Art. 13 - Durata.

1. La Consulta dei Giovani resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 14 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Presidente della Consulta, può partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con la possibilità di intervenire, senza diritto di voto e senza diritto a gettoni e rimborsi spese, limitatamente alle discussioni aventi ad oggetto tematiche giovanili.
2. Ai fini di cui al primo comma, il Presidente del Consiglio comunale invia al Presidente della Consulta l'o.d.g. riguardante le proposte di deliberazione e/o gli argomenti aventi ad oggetto le suddette tematiche, al fine di consentire la partecipazione del rappresentante della Consulta individuato secondo il criterio di cui al predetto comma.

Art. 15 - Regolamento

1. La Consulta dei Giovani si avvale - tramite il suo Presidente - per il suo funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, delle attrezzature tecniche dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Trani.
2. Unitamente all'ordine del giorno O.D.G. (la pubblicazione avverrà tramite affissione all'albo pretorio on line del Comune), la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata tramite avviso telefonico/email ai membri della Consulta con almeno tre giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso telefonico con almeno 24 ore di anticipo, con la stessa modalità di cui sopra.
3. Le relazioni annuali redatte dal Presidente devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dei membri della Consulta. Tali relazioni avvengono tramite un portavoce scelto di volta in volta dal Presidente tra i componenti della Consulta e/o dell'Ufficio di Presidenza.
4. All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.
5. La partecipazione alla Consulta non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
2. La Consulta si adegua, altresì, alle direttive stabilite dalle eventuali reti di coordinamento nazionale e regionale, con riserva di ratifica in un arco di tempo non superiore ad un anno.
3. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione consiliare che l'approva e abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale precedente in materia.